

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE ALLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

Approvate dal Senato Accademico nella seduta del 28 ottobre 2025.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti linee guida si applicano a tutti i membri della comunità della Scuola, inclusi allievi e allieve, personale docente e di ricerca, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, titolari di contratto con la Scuola oltre a soggetti in visita o in convenzione che operino nel contesto della Scuola.
2. Esse disciplinano l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale (IA) generativa e non generativa in tutte le attività della Scuola, incluse didattiche, apprendimento, ricerca e processi amministrativi.

2. PRINCIPI GENERALI

1. L'utilizzo dell'IA deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a:
 - a. classificazione e regolamentazione dei sistemi di IA in base al rischio, secondo AI Act (Regolamento UE 2024/1689) e valutazione di impatto secondo le regolamentazioni nazionali e locali, con particolare riferimento alle "Indicazioni operative per l'adozione di soluzioni di Intelligenza Artificiale in riferimento all'AI Act in Toscana";
 - b. la tutela dei diritti fondamentali delle persone, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il rispetto della privacy ai sensi del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 679/2016, e decreti nazionali attuativi);
 - c. protezione della proprietà intellettuale, secondo le normative nazionali e internazionali in materia;
 - d. rispetto dei regolamenti della Scuola con particolare riferimento allo Statuto e al Codice etico.
2. La Scuola promuove un utilizzo critico e responsabile dell'IA, inteso come supervisione attiva e verifica critica da parte di chi la utilizza, affinché l'IA possa fungere da supporto per potenziare intuizione, creatività, giudizio critico e capacità decisionali della persona.
3. Chi utilizza gli strumenti di IA è responsabile personalmente per le implicazioni etiche e giuridiche derivanti dall'utilizzo della IA generativa e dei risultati ottenuti attraverso essa.
4. La IA deve essere utilizzata in modo responsabile, evitando impieghi che possano danneggiare la reputazione o i diritti di altre persone, oppure usi lesivi dell'immagine della Scuola, favorendo pluralità di fonti e idee per evitare pregiudizi ("bias") culturali e informativi.
5. Gli e le utenti devono utilizzare l'IA in modo trasparente, dichiarando in modo esplicito il contributo dell'IA alla creazione del risultato. Ogni risultato deve essere sottoposto a supervisione attiva, attraverso procedure di verifica delle fonti e dei contenuti adeguate al caso d'uso, e deve essere prodotto nella piena consapevolezza dei rischi connessi all'impiego di strumenti di IA.
6. Nel caso in cui vengano utilizzati strumenti di IA per la generazione di contenuti, è necessario dichiarare in modo esplicito e riconoscibile se, e in quale misura, tali strumenti siano stati impiegati nella preparazione di elaborati, ricerche, contenuti testuali, visivi, audio o video, nonché di servizi amministrativi. Sono escluse da tale obbligo le attività di supporto come la revisione grammaticale, la semplificazione del linguaggio o la traduzione automatica senza revisione non destinata alla pubblicazione.

7. Nel caso di interazioni gestite tramite un chatbot o un altro sistema di IA, è obbligatorio informare in modo chiaro la persona interessata che la comunicazione avviene con un sistema automatizzato.
8. Gli e le utenti devono utilizzare i sistemi di AI con attenzione alla protezione dei dati personali, alla proprietà intellettuale e alla sicurezza informatica, e verificare sempre i termini di utilizzo e l'affidabilità del fornitore delle soluzioni utilizzate. In particolare:
 - a. dati personali, informazioni confidenziali o riservate o sottoposte a diritti di proprietà intellettuale, non devono essere immessi nei sistemi di AI o diffusi;
 - b. è necessario assicurarsi che i contenuti generati non costituiscano copie o rielaborazioni non autorizzate di materiali protetti da diritti d'autore o di cui non si detengono i diritti.
9. Prima di condividere pubblicamente o utilizzare in contesti accademici o professionali i contenuti generati, è opportuno verificare con attenzione i termini d'uso degli strumenti impiegati;
10. non devono essere fornite ai sistemi di AI credenziali o altre informazioni che possano renderli vettori di utilizzi malevoli da parti terze o generare situazioni di pericolo nell'ambito della sicurezza informatica.
11. L'utilizzo dei sistemi di IA generativa deve tenere conto degli impatti ambientali e sociali, ottimizzando l'utilizzo delle risorse computazionali e privilegiando modelli e strumenti che garantiscano un'elevata efficienza energetica.

3. UTILIZZO DELL'IA NELLA DIDATTICA E NELL'APPRENDIMENTO

1. Il personale docente può introdurre l'uso di strumenti di IA nelle attività didattiche, stabilisce in autonomia le proprie politiche e le prassi di utilizzo dell'IA, compresi gli eventuali divieti di utilizzo (parziale o totale) di tali strumenti ed enuncia chiaramente la modalità d'uso nei programmi didattici, in conformità con le prassi/disposizioni regolamentari.
2. L'utilizzo di IA per completare compiti o esami non è consentito se non esplicitamente autorizzato dai docenti. Nel caso in cui sia consentito, le allievi e gli allievi sono tenuti a dichiarare l'utilizzo di strumenti di IA negli elaborati e negli esami, specificando le modalità di impiego e i risultati ottenuti.
3. Nella realizzazione di materiale didattico, di qualsiasi tipo, il personale docente si avvale di strumenti di IA con un approccio critico che comporta l'attenta valutazione e il controllo della qualità dei risultati prodotti dalla IA, al fine di garantire che non vengano realizzati contenuti didattici errati o fuorvianti.
4. Il personale docente può considerare l'utilizzo di strumenti di IA per il tutoraggio intelligente e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento. La valutazione non può essere affidata esclusivamente a sistemi di IA, ma deve essere verificata da un essere umano.
5. Il personale docente che intende individuare l'utilizzo di IA nella produzione di contenuti da parte di allievi e allieve può effettuare verifiche sugli elaborati utilizzando strumenti di detection AI, ma deve tenere conto dei limiti di questi strumenti e verificare eventuali falsi positivi attraverso un intervento umano.
6. Il controllo sull'uso improprio dell'IA nelle attività didattiche e formative è prerogativa di docenti e commissioni d'esame per quanto riguarda la verifica dell'autenticità di elaborati, tesi, e prove. Il monitoraggio dell'applicazione delle linee guida nei singoli insegnamenti è prerogativa dei presidi e, ove presenti, dei coordinatori di corso.

4. UTILIZZO DELL'IA NELLA RICERCA

1. La Scuola è aperta all'uso di strumenti di IA per scopi di ricerca, nel rispetto dei principi generali definiti nelle presenti linee guida.

2. Il personale di ricerca deve essere consapevole dei limiti e dei potenziali pregiudizi (“bias”) degli strumenti di IA, e verificare accuratamente i risultati ottenuti.
3. L'uso di strumenti di IA nella ricerca deve essere ben documentato e dichiarato nelle pubblicazioni e nelle attività di disseminazione, divulgazione ed in ogni altra forma di interazione con la comunità accademica e con la collettività.
4. Il personale di ricerca ha cura di valutare gli aspetti di proprietà intellettuale nell'utilizzo di strumenti di IA per generare contenuti originali, in modo particolare in caso di immissione di dati di terzi come input.
5. Il personale di ricerca ha cura di verificare le politiche editoriali delle riviste scientifiche in merito all'utilizzo dell'IA prima di sottoporre i propri lavori.
6. L'uso degli strumenti di IA deve essere ponderato con grande attenzione per attività che richiedono un elevato grado di confidenzialità, a titolo esemplificativo le attività di valutazione o peer review, attività conto terzi e attività di trasferimento tecnologico.
7. In particolare, il personale di ricerca deve valutare il rischio che l'inserimento di dati negli strumenti di IA possa essere equiparato al rendere pubbliche le idee, compromettendo l'opportunità di brevettare e valorizzare un'invenzione nel lungo termine.
8. Nel caso in cui sia necessario effettuare ricerche che coinvolgano dati personali, questo deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti e delle buone pratiche e in materia di tutela dei dati personali, come, a titolo esemplificativo, l'anonimizzazione / pseudonimizzazione.
9. La responsabilità di eventuale uso improprio dell'IA nelle attività di ricerca è dei singoli ricercatori e ricercatrici, e, ove presenti, delle e dei responsabili scientifici dei progetti di ricerca.

5. UTILIZZO DELL'IA NELLE ATTIVITÀ TECNICHE, AMMINISTRATIVE E GESTIONALI

1. Il personale può utilizzare strumenti di IA per migliorare le attività tecniche, amministrative e gestionali, facilitare il reperimento di informazioni, automatizzare attività ripetitive e supportare il processo decisionale.
2. Il personale avrà cura di verificare attentamente i risultati forniti dagli strumenti di IA, effettuando i dovuti controlli e verificando le fonti originali, al fine di garantire la correttezza, l'affidabilità e la trasparenza delle informazioni prodotte.
3. L'utilizzo di strumenti di IA nelle attività tecniche, amministrative e gestionali è subordinato alla non esclusività della decisione algoritmica, con l'obbligo di prevedere sempre, nel processo decisionale, un contributo umano capace di controllare, validare o correggere la decisione automatizzata.
4. L'immissione di dati personali o informazioni aziendali non pubbliche negli strumenti di IA deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti e delle buone pratiche in materia di tutela dei dati personali, come, a titolo esemplificativo, l'anonimizzazione / pseudonimizzazione.
5. I responsabili delle strutture tecnico-amministrative della Scuola garantiscono l'uso conforme degli strumenti IA nei servizi offerti.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E SICUREZZA CIBERNETICA

1. La Scuola adotta la classificazione del rischio dei sistemi di intelligenza artificiale prevista dall'AI Act tenendo in considerazione i diversi livelli di rischio associati ai sistemi utilizzati o sviluppati.

2. L'impiego di sistemi di IA ad alto rischio è subordinato a una valutazione preventiva di impatto che consideri gli effetti potenziali su diritti fondamentali, sicurezza dei dati, imparzialità dei processi decisionali e reputazione dell'istituzione.
3. I sistemi di IA utilizzati o realizzati devono garantire un adeguato livello di accuratezza, robustezza e sicurezza, in conformità con le disposizioni sulla sicurezza informatica della Scuola.

7. REALIZZAZIONE/ADOZIONE DI SISTEMI DI SOLUZIONI AI

1. La realizzazione o adozione di sistemi di intelligenza artificiale da parte di gruppi di ricerca, personale IT o altri soggetti interni deve essere conforme ai principi generali definiti nelle presenti linee guida e rispettare le normative vigenti in materia di etica, sicurezza, protezione dei dati personali e proprietà intellettuale.
2. Qualora vengano sviluppati internamente sistemi di IA, è necessario garantire:
 - a. una descrizione delle funzionalità del sistema corredata da adeguata documentazione tecnica;
 - b. la trasparenza degli algoritmi e dei dati di addestramento, con particolare attenzione all'identificazione di potenziali "bias" e all'affidabilità dei risultati;
 - c. il rispetto dei requisiti di sicurezza informatica, in coordinamento con la struttura tecnico-amministrativa preposta alla sicurezza informatica;
 - d. l'integrazione di meccanismi di controllo umano, in particolare per sistemi che supportano o automatizzano decisioni rilevanti.
3. Ogni progetto di realizzazione o adozione di soluzioni IA che implichi uso su larga scala, elaborazione di dati sensibili o adozione in processi critici (es. selezione, valutazione, gestione risorse, etc.) deve essere sottoposto a una valutazione preliminare di impatto etico, legale e tecnico secondo le buone pratiche internazionali e, ove applicabili, le "Indicazioni operative per l'adozione di soluzioni di Intelligenza Artificiale in riferimento all'AI Act in Toscana".
4. Là dove vengano utilizzate soluzioni sviluppate da terze parti (commerciali o open source), è necessario:
 - a. verificarne la conformità normativa;
 - b. esaminare attentamente i termini di licenza, le politiche di trattamento dei dati e l'affidabilità del fornitore;
 - c. preferire, ove possibile, soluzioni che garantiscano un livello elevato di efficienza energetica, accessibilità e accountability.
5. Il personale coinvolto nello sviluppo o nell'adozione di sistemi IA deve essere adeguatamente formato sui profili etici, legali e tecnici legati all'uso dell'intelligenza artificiale.

8. FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA

1. La Scuola promuove l'alfabetizzazione digitale e l'apprendimento continuo in materia di intelligenza artificiale (IA) per tutte le componenti della propria comunità, al fine di favorire un utilizzo consapevole e responsabile di tali tecnologie. Prevede inoltre percorsi di formazione specifica per il personale che ricopre ruoli chiave nell'utilizzo dei sistemi di IA.
2. La Scuola favorisce un accesso equo agli strumenti di IA per tutte le componenti della comunità accademica promuovendo equità di genere e diversità culturale, ed evitando la riproduzione o l'amplificazione dei pregiudizi presenti nella società.

9. GOVERNANCE E MONITORAGGIO

1. La Scuola si impegna a monitorare e aggiornare periodicamente le presenti linee guida in base all'evoluzione tecnologica e normativa attraverso la nomina di una Commissione per l'Intelligenza Artificiale.
2. Su suggerimento di tale Commissione potranno essere costituiti gruppi di lavoro specifici per affrontare tematiche particolari relative all'IA nei diversi ambiti.

10. ENTRATA IN VIGORE

1. Le presenti linee guida hanno efficacia a partire dall'approvazione.
2. È previsto un periodo di sperimentazione della durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore, durante il quale sarà possibile raccogliere osservazioni, proporre integrazioni o modifiche e testare l'applicazione concreta delle disposizioni in contesti reali. Al termine del periodo di sperimentazione, le linee guida potranno essere aggiornate sulla base dei riscontri emersi.